



Alessandria, 18/06/2025

OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA'

Con riferimento a quanto contenuto nella legge di Bilancio 2025 che ha esteso l'obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese del domicilio digitale (Posta elettronica Certificata - PEC) degli amministratori delle società costituite dal 1° gennaio 2025 (art. 1, comma 860 L. 207/2024), si informa che, in linea con quanto concordato a livello nazionale dal Sistema camerale, tale obbligo è esteso anche agli **amministratori di nuova nomina** nelle società già iscritte al 1° gennaio 2025. La disposizione si applica agli amministratori delle società di capitali e di persone, delle società semplici, delle cooperative, delle società consortili per azioni e consortili a responsabilità limitata (non si applica ai Contratti di Rete e ai Consorzi non essendo forme societarie).

In mancanza di indicazione della PEC di ciascun amministratore (riquadro 2 del modello Intercalare P) si procederà alla sospensione della domanda di iscrizione chiedendone la regolarizzazione. La pratica deve essere firmata dal legale rappresentante della società o dal professionista incaricato da quest'ultimo.

In accordo con quanto esplicitato nella nota UNIONCAMERE del 2 aprile 2025 contenente osservazioni alla circolare MIMIT n. 43836 del 12 marzo 2025 **non è invece richiesto l'adempimento qualora non vi sia un rinnovo delle cariche (nuove nomine/conferme) né si ritiene sussista il termine del 30 giugno 2025 per adempiere.** Di conseguenza **non si ritiene applicabile la sanzione amministrativa** indicata nella sopra menzionata circolare MIMIT.

Si precisa inoltre che:

- ✓ è possibile indicare lo stesso indirizzo PEC della società già iscritto nel Registro delle Imprese o altro indirizzo PEC quale domicilio digitale "speciale" (art. 3 bis comma 4 del Codice Amministrazione Digitale - D.Lgs.n.82/2005).
- ✓ se presentata la pratica che ha ad oggetto la sola comunicazione della PEC dell'amministratore, la stessa verrà in ogni caso accettata ed è esente da bolli e diritti (art. 16 VI c. D.L. n.185/2008). La pratica può essere compilata con **l'applicativo on line "DIRE"** - Modello S2 (solo riquadri obbligatori) e Modello INT P di modifica (solo riquadro 2) inserendo la PEC nell'apposita sezione. Oppure sempre con "DIRE" è possibile compilare il solo Modello INT P di modifica (riquadro 2) inserendo la PEC nell'apposita sezione e il Modello XX NOTE dove indicare che si tratta **della sola comunicazione della PEC dell'amministratore**. In alternativa si può compilare "DIRE" ad "ADEMPIMENTI" nel riquadro Organi sociali/Variatione domicilio.